

Codice A1601A

D.D. 5 maggio 2017, n. 191

**Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Parere su istanza di condono edilizio della Sig.ra Marchisio Renata Pierina per immobili in Via Cavallo, n. 16 nel Comune di Venaria Reale (TO), all'interno del Parco naturale La Mandria.**

*Il Dirigente*

Premesso che:

il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, come previsto all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i.;

in data 4 dicembre 2014, prot. n. 11, è pervenuta l'istanza presentata dalla Sig.ra Marchisio Renata Pierina, tendente ad ottenere il rilascio del parere di competenza ai fini della sanatoria per opere realizzate nel fabbricato adibito a civile abitazione e nel fabbricato adibito a magazzino rurale, nel Comune di Venaria Reale (TO), in Via Cavallo n. 16, rispettivamente distinte al NCT Fg. 21, particella n. 243, e Fg. 21, particella n. 457, all'interno del Parco naturale La Mandria;

i lavori oggetto della richiesta di sanatoria riguardano:

- la trasformazione del sottotetto del fabbricato di civile abitazione in mansarda abitabile collegata tramite scala interna con l'alloggio sottostante, ricavando un bagno, un soggiorno e una stireria; opere eseguite antecedentemente al 01/09/1967;
- la costruzione di una tettoia ad uso deposito attrezzi agricoli, adiacente al magazzino rurale.

il fabbricato oggetto di istanza è localizzato, secondo il vigente Piano d'Area del Parco naturale, in zona "agricola" ove, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b) delle Norme di Attuazione, è ammessa la costruzione di abitazioni rurali nei limiti stabiliti dall'articolo 25 della L.r. 56/1977, ovvero le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1500 mc.; è altresì ammessa l'edificazione delle strutture e delle attrezzature al servizio delle attività agricole subordinatamente al rispetto dei disposti di cui all'articolo 25 della L.r. 56/1977 relativamente al possesso dei requisiti necessari ad intervenire e nei limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) delle Norme di Attuazione del Piano per quanto riguarda le modalità attuative.

l'Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, a seguito della richiesta di integrazione atti del 29/10/2014 prot. n. 3431, finalizzata a verificare la sussistenza del titolo di imprenditore agricolo e delle superfici in proprietà e in conduzione per la verifica degli indici, ha espresso il proprio parere con Determinazione Dirigenziale n. 289 in data 28.11.2014;

con riferimento alla trasformazione del sottotetto, questa non risulta in contrasto con norme specifiche relative al vincolo imposto con l'istituzione dell'area protetta, purché la volumetria destinata alla residenza, comprensiva della quota realizzata nel sottotetto non ecceda il limite massimo dei 1500 mc., di cui all'articolo 25 della l.r. 56/1977;

con riferimento alla costruzione di una tettoia ad uso deposito attrezzi agricoli, adiacente al magazzino rurale, l'opera realizzata non risulta in contrasto con norme specifiche relative al vincolo

imposto con l'istituzione dell'area protetta e risulta coerente con gli indici previsti per le aree agricole dalla L.r. 56/1977;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, che ha confermato l'istituzione dell'area protetta denominandola Parco naturale La Mandria;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016;

#### DETERMINA

di esprimere, ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, parere favorevole in ordine all'istanza presentata dalla Sig.ra Marchisio Renata Pierina, ai fini della sanatoria:

- per la trasformazione del sottotetto del fabbricato di civile abitazione in mansarda abitabile, collegata tramite scala interna con l'alloggio sottostante, ricavando un bagno, un soggiorno e una stireria, purchè la volumetria destinata alla residenza, comprensiva della quota realizzata nel sottotetto non ecceda il limite massimo dei 1500 mc., di cui all'articolo 25 della l.r. 56/1977;
- per la costruzione di una tettoia ad uso deposito attrezzi agricoli, adiacente al magazzino rurale,

nel Comune di Venaria Reale (TO), in Via Cavallo n. 16, rispettivamente distinte al NCT Fg. 21, particella n. 243, e Fg. 21, particella n. 457, all'interno del Parco naturale La Mandria, come da rilievo allegato all'istanza.

E' fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
(dott. Vincenzo Maria MOLINARI)